



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di AREZZO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice D.ssa Lucia Faltoni, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **819/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[REDACTED] [REDACTED] (C.F. C.F._2) e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F.
C.F._3 ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] - presso
lo studio dell'Avv. [REDACTED] giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (partita iva P.IVA_1), in persona
dell'Amministratore Unico Dr. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. C.F._4) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima
in [REDACTED] AREZZO, giusta procura in atti;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per **parte attrice**: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Arezzo, rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza,*

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte nella narrativa dell'atto di ricorso ex art. 702-bis c.p.c., di cui fa parte integrante e sostanziale il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato dal Sig. Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in data 08/05/2019 (R.G.N. 1405/2019), l'inadempimento dell'obbligazione medico-sanitaria scaturita dalla condotta colposa per negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari del Controparte_1 di Arezzo che ebbero in cura l'odierno ricorrente,
per l'effetto,

- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale del Controparte_3 [...], ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. Parte_1
per l'effetto,

- CONDANNARE il Controparte_3 a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. Parte_1 per i fatti di causa indicati nel corpo dell'atto di ricorso ex art. 702-bis c.p.c., nella misura che verrà accertata in corso di causa o da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dovuto fino all'effettivo soddisfo.

- IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”

Per **parte convenuta**: “in tesi, respingere la domanda del ricorrente nei confronti di Controparte_1 per le ragioni di cui in narrativa. Vittoria di spese e di onorari; in denegata ipotesi, valutato il danno effettivo discendente dalla presunta infezione ridurre la liquidazione a quanto di giustizia, con compensazione delle spese di lite.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 06.03.2020, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo il Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Arezzo, rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed istanza,

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- ACCERTARE E DICHIARARE, per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato dalla Sig. Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in data 08/05/2019 (R.G.N. 1405/2019), l'inadempimento

dell'obbligazione medico-sanitaria scaturita dalla condotta colposa per negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari del Controparte_3 che ebbero in cura l'odierno ricorrente,

per l'effetto,

- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità contrattuale del Controparte_3 [...] , ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. Parte_1 , elencati e descritti nel corpo del presente ricorso;

per l'effetto,

- CONDANNARE Controparte_3 a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal Sig. Parte_1 per i fatti di causa indicati nel corpo del presente atto, nella misura che verrà accertata in corso di causa e, qualora fosse ritenuto necessario, anche mediante l'espletamento di ulteriore C.T.U., o da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dovuto fino all'effettivo soddisfo.

- IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA, si articolano le seguenti istanze chiedendo all'On.le Tribunale Civile di Arezzo di voler:

► disporre l'acquisizione nel presente giudizio dell'elaborato peritale redatto e depositato nel [REDACTED] che verrà svolta nel procedimento di consulenza tecnica preventiva introdotto dal Sig. Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in data 08/05/2019 con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.N. 1405/2019), che, al momento, non si è ancora concluso;

► disporre l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di consulenza tecnica preventiva introdotto dal Sig. Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale in data 08/05/2019 con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.N. 1405/2019),

► qualora detta istanza fosse disattesa e si ravvisasse l'opportunità di rinnovare le operazioni peritali, ammettere C.T.U. con nomina di un COLLEGIO PERITALE di FUORI REGIONE (composto da un Medico-legale e da un Infettivologo), stante il coinvolgimento nella vicenda dedotta in lite di un'importante Organizzazione_1 , affinché risponda ai quesiti già articolati nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, con espressa riserva di formularne altri.

Ci si riserva, altresì, di articolare eventuali ulteriori istanze istruttorie entro il termine che, a tal fine, verrà concesso dal Giudice”.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva che, dopo aver subito un intervento di artroprotesi totale al ginocchio destro presso il Controparte_1 di Arezzo, in data 07/05/2013 ed uno

successivo il 25/02/2014, avrebbe subito una grave infezione nosocomiale con conseguente deficit funzionale importante al ginocchio e successiva perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.

In seguito, tramite un consulente di fiducia, Prof. Per_1 era emersa un'invalidità temporanea totale di 90 gg, parziale al 75% di 90 gg, parziale al 50% di 140 gg e parziale al 40% di 160 gg. Un'invalidità permanente del 20%, nonché un danno patrimoniale quantificato in 100.000,00 €.

Si costituiva in giudizio il Controparte_1 il quale contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato in quanto infondato sia in fatto che in diritto e al contempo chiedeva la trasformazione del rito con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ex art. 702-ter comma III, per acquisire la relazione peritale di cui al procedimento per ATP Tribunale di Arezzo R.G. 1405/2019.

Con ordinanza del 28/09/2020 veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 sesto comma.

Depositata dalle parti costituite le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. sentiti i testi ammessi all'udienza dell'08/03/2022, disposta l'acquisizione del fascicolo R.G. 1405/2019 relativo all'accertamento tecnico preventivo, la causa veniva rinviata all'udienza del 9 giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, svolta mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. non richiesti dalle parti.

La domanda di parte attrice merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

Occorre anzitutto dare atto delle conclusioni espresse nell'elaborato redatto dai CTU nominati nel procedimento R.G. 1405/2019 Prof. Persona_2 e Prof. Persona_3 in ordine alle quali nessuna osservazione critica è stata effettuata dalle parti, nei termini fissati all'atto del conferimento dell'incarico peritale. Nella relazione depositata in data 30.06.2020, si legge:

“La nostra conclusione finale è che si tratta di una infezione della protesi insorta nel corso o subito dopo il secondo intervento di espianto-reimpianto eseguito il 25/02/14; intervento nel corso del quale, pur essendo stata eseguita la corretta profilassi antibiotica, si deve essere verificata una contaminazione del campo operatorio che ha causato l'infezione dell'impianto successivamente documentata. Nel nostro caso è chiaramente dimostrata la sussistenza del danno subito e la causalità tra il danno e la prestazione da parte della struttura.

La struttura ospedaliera per poter dimostrare di essere esente da colpe e quindi per poter considerare l'evento “danno” sì prevedibile ma non prevenibile, deve dimostrare di avere adempiuto la prestazione con assoluta correttezza, adottando ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche

dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica utilizzata, tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative per scongiurare l'insorgenza di patologie infettive nonché deve dimostrare che l'operato di tutto il personale medico ed infermieristico che ha seguito il paziente dopo l'intervento sia stato conforme alle norme previste per evitare la contrazione dell'infezione da parte del paziente. Quanto sopra non è mai stato prodotto dalla struttura.

Responsabilità potrebbero essere attribuite alla persona del Dr. ^{Per-} soltanto nel momento in cui questi avesse omesso di eseguire la corretta profilassi antibiotica peri-operatoria, ma ciò non è avvenuto; **non** si ritiene che l'anticipo della somministrazione della ^{Parte_2} di 11 minuti rispetto ai tempi previsti dalle linee guida (60') possa essere ritenuto responsabile dell'insorgenza dell'infezione." (pagg. 23/24)

Quanto al nesso causale si ritiene che sussista "nesso causale, da valutarsi secondo la regola della preponderanza causale (e del più probabile che non), fra il danno oggi lamentato da parte ricorrente e le terapie e le prestazioni sanitarie ricevute presso il ^{Controparte_1} di Arezzo, complicate da infezione protesica." (pag. 26).

Ebbene, occorre ricordare che per l'accertamento del nesso causale, nel processo civile, vige il principio del "più probabile che non" definito anche come "preponderanza dell'evidenza", e non quello, vigente nel settore penale della giurisdizione, della "prova oltre ogni ragionevole dubbio".

In proposito, non può che essere citata la pronuncia della Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 06/07/2020, n. 13872, che, riprendendo la giurisprudenza precedente (Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018), afferma che la regola del "più probabile che non, [...] anche denominata, - forse in modo preferibile, come "preponderanza dell'evidenza" - costituisce, in realtà [...], la "combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. La regola del "più probabile che non", in particolare - per riprendere tale impostazione dogmatica - "implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa", sicchè, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa". In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa".

Ciò posto, non vi è dubbio che, nella fattispecie, debba ritenersi sussistere nesso di causalità tra danno ed evento, con conseguente responsabilità della società convenuta.

In proposito, infatti, la CTU ha ben evidenziato gli elementi di conferma delle sue conclusioni, escludendone ogni altra in contraddizione o alternativa.

Si legge, infatti, nella citata relazione: “[...] Il surriferito nesso causale è legato alla violazione delle *leges artis* riferibili alle norme di asepsi da osservare nel corso degli interventi chirurgici e all’essere venuto alla sua responsabilità oggettiva derivante dal “contratto di ospedalità”.

[...] i fattori causali del danno sono da riferirsi esclusivamente all’ **Controparte_4** convenuto” (pagina 26)

Va sottolineato come la struttura sanitaria non possa pretendere di andare esente da responsabilità, come invece si legge nei suoi scritti difensivi, per il fatto che la causa dell’evento dannoso sia riconducibile alla violazione delle norme di asepsi da osservare nel corso degli interventi chirurgici. Come sottolineato nella CTU, infatti, per andare esente da responsabilità e quindi per considerare l’evento “danno” prevedibile ma non prevenibile, la struttura sanitaria “*deve dimostrare di aver adempiuto alla prestazione con assoluta correttezza, adottando ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica utilizzata, tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative per scongiurare l’insorgenza di patologie infettive nonché deve dimostrare che l’operato di tutto il personale medico ed infermieristico che ha seguito il paziente dopo l’intervento sia stato conforme alle norme previste per evitare la contrazione dell’infezione da parte del paziente*” onere che non è stato in alcun modo adempiuto.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione III Sez. Civ., nella pronuncia del 15/06/2020 n. 11599 la semplice produzione dei protocolli previsti in ospedale non è sufficiente ad integrare la prova liberatoria, da parte della struttura sanitaria, che il danno si fosse verificato per causa a sé non imputabile. Perciò “*al fine di escludere la responsabilità della struttura sanitaria sarebbe stata quindi necessaria la prova che, in concreto, in occasione dell’intervento in questione, tali misure erano state messe in atto*” (Sentenza Tribunale Firenze, Sez. II, 06/09/2021), tale onere probatorio non è stato assolto dal convenuto.

Neppure i testi escussi, soddisfano la prova di esclusione del nesso causale, la teste **Testimone_1** perché riferisce su pratiche ordinarie e non sull’intervento oggetto di causa, al quale non risultava presente, mentre la teste **Testimone_2** pur avendo partecipato all’intervento del 25/02/2014, non ha potuto riferire né sulla doccia pre operatoria, né sulla tricotomia, essendo ferrista.

Occorre altresì evidenziare, sin d’ora, come nella CTU - con ampia e logica motivazione (da ritenere, quindi, pienamente condivisibile) – si sia escluso che la causa del danno in oggetto sia in qualche

misura riconducibile all'operato del sanitario che ebbe ad eseguire l'intervento chirurgico.

Circa il *quantum*, soccorre ancora l'espletata CTU, dalla quale emerge che *"Il p., in conseguenza delle patite lesioni iatrogene ha sofferto le seguenti inabilità temporanee:*

Una inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni sessanta

Una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni sessanta

Una inabilità temporanea parziale al 50%. di giorni centoventi

*[...] I riverberi invalidanti ragionevolmente attribuibili al p. se lo stesso fosse stato correttamente trattato, con il quadro sintomatologico allora in essere, possono essere indicati con ragionevole, inevitabile approssimazione, nel termine di un danno biologico dell'ordine del **venti per cento**; purtroppo le carenze assistenziali surriferite hanno fatto sì che ai succitati reliquati mediamente attendibili dalla lesione succitata, diagnosticata e trattata secondo ordinaria diligenza e perizia, tenuti pure in debito conto da un lato gli ordinari rischi chirurgici, si siano aggiunti ulteriori **quindici punti percentuali** di invalidità permanente. Ovviamente questo differenziale di punti va computato, ai fini del risarcimento, ai parametri economici appartenenti alle percentuali comprese fra il **ventuno ed il trentacinque per cento**.*

*[...] Gli esiti di carattere permanente sono stati tali da incidere sulla capacità produttiva del periziando e vanno valutati con una percentuale del **quaranta per cento globale**.*

Questa percentuale è stata valutata tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età del soggetto periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali.

[...] Poiché si tratta di situazione clinica stabilizzata non si prevedono ulteriori spese future." (pagg. 26-27).

La liquidazione del danno subito dal Sig. **Pt_1** non potrà che essere effettuata secondo gli esiti accertati dalla CTU.

Pertanto, in applicazione dei criteri ricavati dalle tabelle attualmente in uso presso Tribunale (allineate a quelle del Tribunale di Milano del 2021, nelle quali il valore punto è determinato considerando sia il pregiudizio biologico che quello morale o da sofferenza), il complessivo **danno non patrimoniale** subito dal Sig. **Pt_1** va quantificato in un importo complessivo pari a € 55.971,00 (di cui € 39.636,00 a fronte dell'invalidità permanente in misura pari al 15%, comprensivo di danno biologico e morale, a cui si aggiungono € 16.335,00 a fronte del sopra indicato periodo di invalidità temporanea totale e parziale). A tal fine si ritiene di riconoscere tale percentuale posto che, come precisato dai CC.TT.UU, questa rappresenta la differenza rispetto all'invalidità permanente, pari al 20%, che il paziente avrebbe comunque riportato anche nel caso in cui non avesse contratto l'infezione nosocomiale.

La personalizzazione è da ritenersi esclusa secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione III Sez. civ. n. 25164/2020, per cui: *“la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti la menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell’ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell’ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico”*.

Per quanto riguarda, invece, il **danno patrimoniale**, risulta dagli atti che **Pt_1** abbia subito il licenziamento da parte del proprio datore di lavoro a causa del superamento dei giorni di malattia previsti per legge. Dagli accertamenti peritali è inoltre emerso che la sua capacità lavorativa sia stata compromessa. Sul punto i CC.TT.UU hanno rilevato che *“Gli esiti di carattere permanente sono stati tali da incidere sulla capacità produttiva del periziando e vanno valutati con una percentuale del **quaranta per cento globale**. Questa percentuale è stata valutata tenendo presente l’effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all’età del soggetto periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali. [...] Poiché si tratta di situazione clinica stabilizzata non si prevedono ulteriori spese future.”*.

Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione (sentenza del 25.06.2019 n. 16913), riprendendo l’orientamento precedente (Cass. 10499/2017) afferma che: *“Allo “stato dell’arte”, il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell’aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d’interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell’articolo 1223 c.c.”*. Quindi si riconosce al giudice di merito la libertà di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritenga preferibili *“a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti”*, quali quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell’Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989. Orientamento fatto proprio anche dalla giurisprudenza successiva, quale, in ultimo la sentenza della Corte di Cassazione n. 7821 del 2022. Alla luce di queste premesse, seguendo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ. del 04/02/2020 n. 2463, il danno patrimoniale va calcolato tenendo conto del reddito annuo, prendendo a modello quello che emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotti degli anni 2013 e 2014 (€ 15.428,50) moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente ad un soggetto di 55 anni (20,2156), moltiplicando quindi il risultato per la percentuale

di invalidità del 40% e decurtando infine il prodotto del 10%, per lo scarto tra la vita fisica e lavorativa, effettuando detti calcoli il danno patrimoniale deve essere liquidato in € 112.282,70. somma complessiva di euro 70.000,00.

Su tali importi spettano gli interessi legali da calcolare sull'importo devalutato al di del sinistro e rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat.

Dalla data della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo decorreranno i soli interessi legali.

Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo alla luce dei parametri del DM 55/2014, scaglione di valore di riferimento, ai medi previsti, stante l'impegno profuso dai professionisti, seguono la soccombenza.

Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 06.03.2020 da *Parte_1* ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) condanna la società convenuta, *Controparte_1* al pagamento in favore dell'attore *Parte_1* dell'importo di € 168.253,70 a titolo di complessivo danno non patrimoniale e patrimoniale, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata al di dell'evento e rivalutata di anno in anno sulla base degli indici Istat sino alla presente decisione, ed oltre gli ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;
- b) condanna la stessa società convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da *[...]* *Pt_1* pari ad € 11.654,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15% e Iva e Cap come per legge;
- c) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Arezzo il 9.07.2022

Il Giudice

D.ssa Lucia Faltoni